



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**TUTELA AMBIENTE - SERVIZI INFORMATICI - UFFICIO
AGRICOLTURA**

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 212 / 2020

Oggetto:

**DISPOSIZIONI URGENTI PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DEI TOPI E DEI RATTI SUL TERRITORIO
COMUNALE**

SINDACO

-

Premesso che una corretta gestione dell'igiene urbana impone una serie di interventi mirati al contenimento dei topi e dei ratti presenti in ambito urbano, che costituiscono veicolo per svariati microrganismi patogeni pericolosi per l'uomo e per gli animali;

Che al fine di contrastare tale fenomeno, l'Amministrazione Comunale ha approvato un piano straordinario per il contenimento di ratti nel centro abitato attraverso interventi coordinati e condivisi, tra cui azioni di disinfestazione e derattizzazione;

Che a tal fine il Comune di Casale Monferrato:

- ha avviato interventi di periodica derattizzazione sui propri fabbricati e sulle aree pubbliche, e uno specifico intervento straordinario di derattizzazione in centro città, tramite l'affidamento a ditte specializzate;
- ha richiesto la collaborazione delle proprie aziende partecipate COSMO SpA ed AMC SpA, per l'attuazione di procedure ed interventi atti a limitare l'attrazione dei ratti nelle aree di posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti, e interventi di disinfestazione e derattizzazione presso i tombini e le reti fognarie;

Considerato che l'efficacia di tali programmi di derattizzazione è direttamente proporzionale alla contemporaneità di analoghe soluzioni e interventi attuati da parte dei proprietari e titolari di beni immobili pubblici e privati, nonché degli amministratori immobiliari per gli spazi condominiali e comunque di uso comune;

Preso atto che la mancata realizzazione degli interventi sopra richiamati, anche in considerazione dell'approssimarsi del periodo estivo con l'inevitabile innalzamento delle temperature determinerebbe grave pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Preso atto altresì che agli interventi di derattizzazione devono essere associate efficaci norme comportamentali adottate dai cittadini per evitare la proliferazione del ratto in città;

Ricordato che è già stato realizzato dall'ASL AL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con il Comune, un opuscolo informativo in merito ai pericoli ed alle norme comportamentali da attuare per il contenimento di topi e colombi, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e dell'ASL AL, disponibile alla libera consultazione;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
Visti i Regolamenti (UE) 528/2012 e 2016/1179;
Vista l' Ordinanza del Ministero della Salute del 13.06.2016;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A) A tutta la cittadinanza di attuare le seguenti norme comportamentali:

1. mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati;
2. non abbandonare e non distribuire cibo agli animali randagi su aree pubbliche
3. contribuire a mantenere pulite le aree esterne di proprietà privata, cortili e giardini, non lasciando i contenitori dei rifiuti aperti, soprattutto l'organico, e non abbandonando rifiuti a terra;
4. non accatastare materiale all'aperto, non accumulare cantine e magazzini di oggetti che possano favorire la nidificazione dei roditori, né scorte alimentari aperte o sfuse;
5. provvedere alla chiusura di fori, crepe o passaggi eventualmente presenti nelle pareti e soffitti, alla chiusura degli infissi, alla accurata sigillatura ermetica dei muri attorno al passaggio delle tubazioni e delle canalizzazioni;
6. provvedere alla protezione delle prese d'aria e/o dei camini con griglie, ed alla chiusura dei tombini con grate sempre integre con luce max 2 cmq
7. conservare il cibo in contenitori chiusi, anche quello degli animali domestici e non lasciare residui di cibo in contenitori aperti;

DISPONE

B) a carico degli amministratori dei singoli condomini, nonché dei proprietari titolari o gestori di attività legate alla filiera alimentare, ed ai proprietari e a tutti i titolari di fabbricati dismessi, disabitati e/o in disuso, e delle relative aree pertinenziali e/o superfici scoperte, nonché dei cantieri edili di durata superiore ai 12 mesi e dei cantieri sospesi e/o abbandonati siti nel territorio del Comune, ciascuno per le rispettive competenze:

1. l'obbligo di provvedere a loro cura, spese e responsabilità, ad attuare ogni anno un piano di derattizzazione con interventi ripetuti periodicamente su tutti gli immobili, aree e spazi aperti di cui a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità, e particolarmente di quei locali e aree che possono costituire ricetto di ratti;
2. di provvedere all'esecuzione del primo trattamento di quanto disposto al precedente punto 1) entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla data di emissione della presente Ordinanza, avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate e qualificate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte

alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e nel rispetto dell'Ordinanza 13/06/2016 del Ministero della Salute "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati";

3. di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza
4. che il documento attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi, indicante l'indirizzo dell'area e/o stabile derattizzato, il nome del conduttore o del responsabile, la data dell'intervento, le specifiche sui mezzi tecnici e i prodotti utilizzati, rilasciato dalla Ditta esecutrice di cui al punto 2), deve essere conservato in originale per almeno due anni dalla data dell'intervento, ed esibito nel caso di accertamenti da parte degli organi di vigilanza;
5. che copia del documento di cui al punto precedente deve essere consegnata al Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato entro il 30 novembre di ogni anno;

DISPONE

- C) a carico di tutti i proprietari e/o titolari di singoli fabbricati e delle relative aree pertinenziali e/o superfici scoperte, siti nel territorio comunale
1. l'obbligo di attuare il monitoraggio costante dei locali e delle aree di propria pertinenza;
 2. qualora si rilevi la presenza di roditori, di provvedere a loro cura, spese e responsabilità all'attuazione di un piano di derattizzazione avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate e qualificate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e nel rispetto dell'Ordinanza 13/06/2016 del Ministero della Salute "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati";
 3. che il documento attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi, indicante l'indirizzo dell'area e/o stabile derattizzato, il nome del conduttore o del responsabile, la data dell'intervento, le specifiche sui mezzi tecnici e i prodotti utilizzati, rilasciato dalla Ditta esecutrice di cui al punto 2), deve essere conservato in originale per almeno due anni dalla data dell'intervento, ed esibito nel caso di accertamenti da parte degli organi di vigilanza;

- AVVERTE

1. che qualora si riscontri la violazione delle norme comportamentali di cui al punto A) verrà applicata ai sensi art. 76 bis D.Lgs. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro;
2. che qualora si riscontri la mancata esecuzione del piano di derattizzazione di cui ai punti B) e C), verrà applicata ai sensi art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 300 euro, oltre all'obbligo per i soggetti interessati di effettuare l'intervento entro 15 gg dall'accertamento degli Organi di vigilanza, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario;

3. che comunque, ove non verrà data completa attuazione al presente provvedimento, o nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e/o di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;

AVVISA

Che la mancata effettuazione degli interventi e dei lavori richiesti comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

MANDA

Copia della presente all'ASL AL – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla notifica o della piena conoscenza dello stesso o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Piercarla Coggiola – Responsabile del Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 12/06/2020

SINDACO
RIBOLDI FEDERICO